

Torino, 27.05.2014

Spett.le

FIGC

Federazione Italiana Giuoco Calcio,

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma

e p.c. CONI

Comitato Olimpico nazionale italiano

Piazza Lauro De Bosis, 15 – 00135 Roma

e.p.c. UNAR

Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma

e.p.c. ANCI

Associazione Nazionale Comuni Italiani

Via dei Prefetti 46 - 00186 Roma

Oggetto: ASGI/ FIGC: accesso dei minori di cittadinanza non italiana e non accompagnati al tesseramento FIGC

Facciamo seguito alla corrispondenza già intercorsa in anni passati e alle dichiarazioni recentemente rilasciate alla stampa da Vostri rappresentanti - che hanno fatto emergere divergenze di interpretazione sulla normativa applicabile alla nota questione del tesseramento dei minori stranieri - per richiederVi un incontro nel quale valutare se tale divergenza possa essere ricomposta alla luce di un approfondimento tecnico.

A nostro avviso le questioni sulle quali sarebbe opportuno confrontarsi - qui di seguito indicate -

A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione

Sede legale – Torino – via Gerdil 7 – tel/fax +39.0114369158 - segreteria@asgi.it

Segreteria Organizzativa - Ufficio Stampa - Udine - tel/fax +39.0432.507115 - 3470091756 - info@asgi.it

Ufficio Antidiscriminazioni – Trieste – tel/fax +39.040.368463 - antidiscriminazione@asgi.it

C.F.97086880156 – P.IVA 07430560016

vanno tutte affrontate alla luce della **Convenzione sui diritti del fanciullo** (firmata a New York il 20.11.89 e ratificata dall'Italia con Legge 176/1991) che, ai sensi dell'art.1 riguarda tutti i minori di anni 18 e all'art. 2 stabilisce che *"...gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.* In particolare l'art. 31 della stessa Convenzione prevede che *"gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica",* "diritto al giuoco" nel quale certamente rientra la possibilità di partecipare all'attività sportiva e il diritto al tesseramento alla FIGC.

In particolare, il principio di non discriminazione si applica a prescindere dalla nazionalità e regolarità del soggiorno (cfr. Paragrafo 12, Commento generale n. 6 (2005), Comitato sui diritti dell'infanzia ove si afferma che *"Gli Stati Parti si impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati nella presente Convenzione nel proprio ambito giurisdizionale ed a garantirli ad ogni fanciullo"*. Pertanto, dei diritti della Convenzione non godono solo i minori cittadini dello Stato Parte, e per tale motivo, se non diversamente ed esplicitamente affermato nella Convenzione, tali diritti devono essere esigibili da tutti i minori - inclusi quelli richiedenti asilo politico, aventi lo status di rifugiati e immigrati - indipendentemente dalla nazionalità, status d'immigrazione o apolidia.

1) Minori stranieri privi di permesso di soggiorno

Il minore straniero presente sul territorio nazionale, per la sua particolare condizione, **non può mai essere considerato giuridicamente "irregolare"**, indipendentemente dalla posizione giuridica dei genitori. Infatti, l'art. 19, co. 2 lett. a) TU immigrazione sancisce il divieto di espulsione dei minori degli anni diciotto, i quali conseguentemente beneficiano ai sensi dell'**art. 28, co. 1 lett. a) D.P.R. 394/99** di un permesso di soggiorno fino al raggiungimento della maggiore età¹.

¹ In tal senso il Tribunale di Milano con sentenza 22.7.2008 (est. Marangoni in causa R. c. Comune di Milano) ha riconosciuto il diritto dei figli di genitori irregolari all'accesso alla scuola materna così motivando:

"...Sotto tale profilo deve ritenersi invero che la posizione del minore nell'ambito della regolamentazione del soggiorno dello straniero sul territorio dello Stato appare del tutto peculiare e autonoma rispetto a quella dei suoi familiari, presenti o meno anch'essi sul territorio dello Stato. In estrema sintesi, al divieto di espulsione del minore extracomunitario previsto dall'art. 19, c. 2, lett. A) TU corrisponde il diritto del minore stesso a ottenere un permesso di soggiorno fino al raggiungimento della maggiore età (art. 28, comma 1, lett.a DPR 399/89). E dunque, indipendentemente dalla posizione

E ancora, la richiesta del permesso di soggiorno al fine del tesseramento appare in contrasto con l'**art. 6 comma 2 del TUI** che esonera dall'esibizione dei documenti inerenti al soggiorno – e quindi dall'esibizione del permesso di soggiorno – i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, quale appunto il tesseramento di calciatori dilettanti per una stagione sportiva. Se ne deve concludere in primo luogo che la richiesta di permesso di soggiorno al minore al fine del tesseramento è del tutto illegittima, in secondo luogo che una distinzione nell'accesso allo sport basata sulla condizione di regolarità o irregolarità dei genitori è assolutamente inammissibile e che dunque a tutti i minori deve essere consentito l'accesso allo sport senza alcun tipo di discriminazione.

2) Minori comunitari senza residenza:

Valgono le medesime considerazioni di cui sopra trattandosi anche in questo caso di minori formalmente irregolari.

3) Minori stranieri non accompagnati (MSNA):

I minori stranieri non accompagnati, come ogni altro minore, hanno diritto per legge ad ottenere un permesso per minore età. Il rifiuto di tesseramento che la FIGC mette in atto richiamando, tramite le NOIF, gli art. 19 e 19 bis FIFA è a nostro avviso illegittimo, come per altro riconosciuto anche dalla giurisprudenza². La normativa in questione prevede, infatti, che per i primi tesseramenti dei minori stranieri si applichino le stesse condizioni necessarie per il trasferimento internazionale dei calciatori minori, precludendo in tal modo ai minori stranieri sottoposti a tutela o affidamento la possibilità di giocare in una squadra federata con la FIGC, non rientrando questi ultimi nelle fattispecie previste dagli art.19 e 19 bis.

Tali norme, che vorrebbero rispondere alla finalità di contrastare il fenomeno del trafficking internazionale di calciatori di minore età, introducono - nella interpretazione che le citate Federazioni ne danno - un meccanismo discriminatorio su base di nazionalità, che comporta un trattamento

giuridica dei genitori, non è possibile ritenere un minore straniero in Stato di irregolarità quanto alla sua presenza sul territorio dello Stato”.

² Ordinanza del 14.6.2011 il Tribunale di Pescara

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=print&id=1756&type=news se si fa una nota di accompagnamento più approfondita darei più rilevanza a questo precedente giurisprudenziale, mettendolo nel corpo del testo anziché in nota

differenziato, privo di qualsivoglia base razionale, tra i minori di nazionalità italiana, i minori stranieri che vivono in Italia inseriti nelle proprie famiglie d'origine e i minori stranieri destinatari di un provvedimento di tutela o affidamento: il che appare illegittimo non solo rispetto alla legislazione nazionale ma anche rispetto a quella europea ed internazionale, che vietano le discriminazioni sia su base etnico-razziale che di nazionalità.

Ne consegue che l'impedimento *tout court* all'attività sportiva, previsto dal regolamento FIFA, con relativa compressione del libero esercizio di un diritto, appare una misura sproporzionata rispetto agli obiettivi che la norma stessa si prefigge³.

Su tale ultimo punto – che è certamente il più drammatico, perché preclude l'attività sportiva a minori già segnati da esperienze difficili - ci sono già stati segnalati alcuni casi, in difesa dei quali ci riserviamo comunque, in assenza di interventi modificativi, di agire in via giudiziaria.

Questi a nostro avviso alcuni dei problemi più rilevanti che potrebbero essere utilmente approfonditi in un incontro finalizzato a valutare la possibilità di nuove norme regolamentari che tengano conto della vigente normativa in materia di diritto all'immigrazione.

Restiamo pertanto a disposizione e confidiamo in un sollecito riscontro.

Distinti saluti

Il Legale Rappresentante

Avv. Lorenzo Trucco


ASGI
Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
Via Gerdil, 7 - 10152 TORINO
Tel./Fax 011.4369158
Partita IVA 07430560016

³ Lettera ASGI G2 e Save the Children, http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1586&l=it